



COMUNE DI MEOLO

Provincia di Venezia

Ufficio Tecnico - Settore Ecologia ed Ambiente

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI CHE PRODUCONO CAMPI ELETTRICI,
MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI**

(art. 8, legge 22.2.2001, n. 36)

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 28.11.2001

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CHE PRODUCONO CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

(art. 8, legge 22.2.2001, n. 36)

Art. 1 *(principi e finalità)*

Il presente regolamento intende fare proprie ed emanare, nelle forme previste dalla legge le direttive urbanistiche per l'individuazione dei siti per gli impianti di telefonia mobile fino all'approvazione da parte della Regione Veneto di una nuova disciplina in materia, garantendo nel contempo la necessità di un'adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia in quanto servizio di pubblica utilità.

L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di stabilire dei criteri per l'autorizzazione delle installazioni di impianti di telecomunicazione nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.

Art. 2 *(autorizzazioni)*

Tutte le installazioni relative all'installazione di impianti radio base, per la ricetrasmittente dei segnali radio per il funzionamento dei cellulari e qualsiasi altro impianto che produca campi elettrici ed elettromagnetici sono soggette a Concessione Edilizia, sia quelle con collocazione a terra, sia quelle su edifici esistenti.

Per la categoria di opere oggetto del presente Regolamento non può essere applicata alcuna forma di asseverazione, autocertificazione o Denuncia di Inizio Attività.

La procedura autorizzativa per tali istanze, prevede sempre il conseguimento in fase istruttoria dei pareri della Commissione Edilizia Comunale, dall'Azienda Sanitaria Locale, dell'A.R.P.A.V.

Art. 3 *(aree idonee all'installazione degli impianti)*

Le aree idonee all'installazione di impianti di cui all'articolo precedente sono tutte quelle aree già interessate dalla presenza di impianti tecnologici in genere come depuratori, aree di rispetto delle linee di trasporto di energia ad alta tensione, tralicci e impianti di trasformazione di energia elettrica, torri piezometriche in aree non residenziali, aree produttive con insediamenti industriali e commerciali, nelle aree predisposte o pertinenti.

Le domande di autorizzazione per l'installazione di impianti di

ricetrasmisione, predisposti per la collocazione di più gestori e in aree idonee, potranno godere di un iter semplificato ed accelerato.

Per l'installazione dei predetti impianto dovranno essere privilegiate le aree di proprietà pubblica anche al fine di predisporre un idoneo controllo e monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche generate dagli impianti stessi.

Art. 4

(aree con divieto di installazione di impianti)

E' vietata l'installazione degli impianti di cui all'art. 2, nei centri urbani e nelle zone aree destinate prevalentemente alla residenza e quelle con tale destinazione non ancora completate o realizzate di seguito descritte:

- zone territoriali omogenee di tipo "A" come individuate nel P.R.G. nelle parti completamente realizzate.
- Zone territoriali omogenee di tipo "B" come individuate nel P.R.G. nelle parti completamente realizzate.
- Zone territoriali omogenee di tipo "C" come individuate nel P.R.G. nelle parti completamente realizzate.
- Tutte le altre zone con presenza di siti sensibili quali: scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi ed aree per il gioco lo sport ed il tempo libero, biblioteche, stadi, palazzetti, piazze, teatri e sale per conferenze ed ogni altro sito ove sia prevista la presenza di persone per periodi di tempo prolungati.
- Nelle aree vincolate ai fini ambientali, storico architettonici, archeologici e paesaggistici gli impianti di cui all'articolo 2 potranno essere autorizzati solamente nel rispetto delle norme di cui al seguente articolo 5.

Art. 5

(norme per la presentazione dei progetti in aree vincolate)

Nelle aree vincolate ai fini ambientali, storico architettonici, archeologici e paesaggistici gli impianti di cui all'articolo 2 potranno essere autorizzati solamente previo parere positivo rilasciato dalla fonte del vincolo stesso.

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, le domande per il rilascio di Autorizzazione devono essere corredate da una relazione tecnica contenente la descrizione dettagliata dell'infrastruttura proposta nelle sue diverse componenti comprese le eventuali infrastrutture connesse con le seguenti integrazioni:

- 1) – Indicazione precisa del vincolo, ovvero riconoscimento del diverso tipo di tutela esistente nel sito interessato dalla installazione dell'impianto (beni soggetti a tutela ai sensi dell'art. 139 o dell'art. 146 del D.Lgs. 490/99.
- 2) – Descrizione dell'ambiente circostante con particolare riferimento alla presenza di edifici a destinazione diversa (ospedali, case di cura e/o di riposo, edifici scolastici e relative pertinenze, parchi e aree per il gioco e lo sport) in un'area compresa entro un raggio di almeno 300 metri dal punto di installazione delle infrastrutture.
- 3) – Individuazione e descrizione delle principali componenti paesaggistiche,

architettoniche, storiche ed archeologiche comprese nell'ambito interessato dall'intervento.

4) – Indicazione delle misure previste per ridurre e, se possibile, compensare l'eventuale impatto paesaggistico prodotto dall'installazione dell'infrastruttura.

La documentazione a corredo della domanda dovrà inoltre comprendere:

a) – Planimetrie, sezioni significative e prospetti in scala adeguata relativi allo stato di fatto e di progetto dell'impianto proposto, compresa corografia d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000; negli elaborati cartografici dovrà inoltre essere indicata la vegetazione esistente e/o quella di progetto.

b) – Documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di ripresa dei principali con visuali.

c) – Simulazione grafica relativa all'inserimento degli impianti nel contesto circostante.

Infine, più in generale, è prevista la presentazione di analoga documentazione per tutte le autorizzazioni relative ad impianti di cui all'articolo 2, nella considerazione che spesso l'installazione di tali strutture, in ambiti non soggetti a vincolo paesaggistico, resta comunque visibile da queste ultime e pertanto, la loro localizzazione deve essere attentamente valutata anche mediante la presentazione di una documentazione idonea a verificare l'impatto nel territorio interessato.

Art. 6 ***(impianti esistenti)***

In tutti i casi in cui gli impianti esistenti siano soggetti a intervento di trasformazione, modifica, potenziamento, ristrutturazione o qualora si origini una emissione avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle preesistenti, gli stessi dovranno obbligatoriamente conformarsi alle norme contenute nel presente Regolamento e a tutte le altre norme vigenti al momento dell'intervento.